

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

78.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
CARPINO e IANNIELLO: Proroga del termine di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (3623)	1076	
PRESIDENTE	1076, 1090, 1091, 1092	
ANDREOLI GIUSEPPE	1081, 1082	
BALDELLI PIO	1078	
CABRAS PAOLO	1086	
CARELLI RODOLFO	1085	
CARPINO ANTONIO	1091	
COVATTA LUIGI	1085	
FERRI FRANCO	1091	
GANDOLFI ALDO	1079, 1081, 1090	
		GIUDICE GIOVANNI 1083
		GUI LUIGI 1087
		MASIELLO VITILIO 1080, 1081
		RALLO GIROLAMO 1084
		SCOZIA MICHELE, <i>Relatore</i> 1076, 1088, 1091
		SPAVENTA LUIGI 1077, 1081
		ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 1089
<hr/>		
		La seduta comincia alle 12,40.
		GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Discussione della proposta di legge Carpino e Ianniello: Proroga del termine di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (3623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carpino e Ianniello: « Proroga del termine di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Do lettura alla Commissione della seguente lettera, inviata alla Presidenza dal deputato Teodori: « Signor Presidente, non parteciperò oggi ai lavori della Commissione pubblica istruzione per discutere ed approvare in sede legislativa la proposta di legge n. 3623 (Carpino e Ianniello) sulla proroga del termine per l'incompatibilità fra mandato parlamentare e insegnamento universitario.

Intendo con ciò protestare per le procedure seguite per approvare a tempo di *record* una leggina che riguarda innanzitutto lo *status* del parlamentare-docente e ha come risultato il ribaltamento, almeno temporaneamente, delle scelte di incompatibilità effettuate con la legge di riforma universitaria n. 382 del 1980.

Presentata il 5 agosto, la leggina è stata assegnata in sede legislativa con la sola opposizione dei radicali e quindi posta immediatamente all'ordine del giorno della Commissione (senza neppure chiedere la procedura d'urgenza) che intendeva nella totalità (ancora con l'eccezione radicale) discuterla addirittura durante la settimana dedicata al bilancio.

Nella discussione di oggi la leggina sarà probabilmente approvata. Con la mia assenza intendo sottolineare il non edi-

ficante esempio di parlamentari i quali sono così solleciti nell'approvare leggi che li riguardano. E perciò non intendo aval-lare tale situazione ».

L'onorevole Scozia ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE SCOZIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto la legge 21 febbraio 1980, n. 28, avente ad oggetto delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica, fissava all'articolo 4 i limiti ed i contenuti delle norme delegate da emanare. Alla lettera *d*) di questo articolo veniva conferita delega al Governo di emanare norme delegate intese ad attuare gradualmente, ed in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, una disciplina delle incompatibilità, per i professori ordinari e straordinari, che prevedeva il collocamento in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale o europeo, o nominati membri di istituzioni della Comunità europea, o comunque investiti di responsabilità governative o nominati a cariche amministrative, giornalistiche, politiche, economiche.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si dava attuazione alla delega, i cui contenuti e limiti erano così fissati. All'articolo 13 si stabiliva che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore universitario era collocato di ufficio in aspettativa, per la durata della carica o del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: nomina alla carica di Presidente del Consiglio; nomina a componente delle istituzioni della Comunità europea; giudice della Corte costituzionale; membro del CNEN; membro del Consiglio superiore della magistratura; adempimento di altri incarichi, in attuazione della richiamata lettera *d*) dell'articolo 4 della legge-delega. La disciplina introdotta dall'articolo 13 si riferisce anche ai

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 OTTOBRE 1982

professori associati, ai ricercatori universitari, ai professori incaricati.

Il successivo articolo 108 del decreto presidenziale n. 382 stabilisce i limiti di ordine temporale, affermando che le incompatibilità previste dall'articolo 13 divengono operanti per i professori di ruolo che già versano in tale situazione alla scadenza dei relativi mandati e incarichi, e comunque dal 1° novembre 1982.

Sulla base di questa normativa, il regime delle incompatibilità, fissato dalla legge-delega n. 28, e reso operante dagli articoli 13 e 108 del decreto presidenziale n. 382, dovrebbe entrare in funzione dal prossimo 1° novembre 1982. In previsione di tale scadenza, viene presentata la proposta di legge di cui oggi ci occupiamo, che prevede che le incompatibilità previste appunto dall'articolo 13 del citato decreto divengono operanti per i professori di ruolo che già versano in tale situazione alla scadenza dei relativi mandati ed incarichi, e comunque dal 1° novembre 1984.

Per la verità, la motivazione di questa proposta di legge è abbastanza succinta, nella relazione scritta allegata, anche se evidentemente essa si riporta ad alcuni principi e motivazioni che non sfuggono alla nostra attenzione e sensibilità.

Devo dire che se con questa legge si fosse inteso affrontare un problema di contenuti, forse sarebbe stato meglio non farne oggetto di un semplice testo di proroga, ma sarebbe stato più congruo affrontare per intero il problema di fondo, di contenuto, che punta ovviamente ad assicurare al Parlamento certe esperienze, certe particolari qualificazioni, certi contributi ad alto livello universitario. Se questo è il problema, è evidente che il Parlamento dovrà affrontarlo con maggiore coraggio di quanto non dimostri questa proposta di legge che si limita, soltanto, ad una proroga, stante l'immediatezza della scadenza fissata dal decreto presidenziale n. 382. E l'immediatezza viene sostanzialmente motivata con un argomento di fondo, cioè che non si possono cambiare le regole del gioco quan-

do questo è in corso. Per rispondere ad obiettive esigenze di giustizia, sembra equo che chi era stato chiamato ad assolvere al mandato di docente universitario, senza conoscere la condizione di incompatibilità sopraggiunta a seguito del decreto presidenziale sopra ricordato, possa godere della stessa condizione giuridica di cui disponeva al momento dell'accettazione alle candidature e cariche elettive a ogni livello. Devo peraltro rilevare che è in corso di esame al Senato un disegno di legge di modifica del decreto delegato n. 382 con il quale il Governo ha sottoposto al Parlamento altre questioni attinenti problemi di incompatibilità. Esprimo l'augurio che quel provvedimento abbia un rapido iter, proprio per cautelarci — e lo dico per una esigenza di carattere morale — da certe supposizioni che sono presenti anche in questo dibattito, cioè che si vogliano adottare provvedimenti intesi a favorire determinate categorie, senza tener conto della normativa generale introdotta e che richiede valutazioni di carattere globale.

Nell'esprimere giudizio favorevole sulla proposta di legge, segnata da scadenze ormai prossime, invito il Governo a tenere nel debito conto le esigenze di cui si è fatto carico il disegno di legge all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI SPAVENTA. Premetto che interverrò a titolo personale, pur convinto di rappresentare la consistente opinione di colleghi universitari che non appartengono al Parlamento. Dichiaro, innanzitutto, di esprimere un parere radicalmente negativo sul provvedimento in esame.

La situazione precedente era già di per sé singolare: gli impiegati dello Stato erano obbligati a mettersi in aspettativa se eletti al Parlamento, i professori universitari potevano, invece, mettersi in aspettativa, e il tutto con una diffonità di trattamento a giustificazione della quale c'è forse da chiedersi se si riteneva che i professori universitari lavorassero

di meno. L'articolo 13 della riforma universitaria fu salutato da tutti come un fatto innovativo che poneva finalmente il nostro paese allo stesso livello degli altri, estendendo l'incompatibilità nei casi ricordati dal relatore, in quelli cioè elencati all'articolo 13 del decreto presidenziale n. 382. Di tutto questo ci si era compiaciuti nelle università, e molti di noi avevano già fatto assai prima le loro scelte. Ma ecco che ad un mese dall'entrata in vigore di quella legge, arriva questo singolare provvedimento. Dico singolare, perché se il problema esisteva, abbiamo avuto a disposizione due anni per pensarci, e non si può pretendere di sanarlo ora con questa rapidità e con queste iniziative; inoltre, l'argomento portato a giustificazione è assai singolare, e cioè che chi era stato eletto al Parlamento non sapeva, al momento, dell'elezione, dell'incompatibilità. Questo mi meraviglia, perché molti colleghi si erano battuti proprio per l'incompatibilità, e perché l'argomento, comunque, varrebbe per tutti i soggetti della Repubblica italiana. Ma questo argomento vanificherebbe parte non piccola della legislazione in materia tributaria, ad esempio.

E se mi sorprende questa proposta di legge, non meno mi sorprendono gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Carpino che intende aggiungere dopo le parole « tali situazioni », le parole « e in ogni caso per i membri delle assemblee elettive ». Non è infatti un inutile rafforzativo? Non si può dire che l'onestiere sia più impegnativo dell'altro. Di fatto, l'incompatibilità esiste: molte volte ho visto valorosi colleghi universitari, che cercano di fare il loro dovere in ambedue le sedi, trovarsi con convocazioni delle due sedi. Queste incompatibilità vengono risolte sacrificando o l'uno o l'altro dovere.

Fare il professore universitario non significa svolgere solo tre ore di lezione alla settimana: questo è forse l'onere più lieve, la cosa più piacevole; ma significa fare anche lunghissime sessioni di esami, partecipare ai consigli di facoltà, ai consigli di istituto, ed essere impegnato in

tutto quello che la riforma universitaria ha reso ancor più gravoso.

So che probabilmente questa proposta di legge sarà approvata: ma essa non rimarrà senza conseguenze sull'opinione che l'università ha di chi legifera: perché si pensa alle incompatibilità, ai piccoli privilegi dei professori universitari, ed intanto si vive in una università in cui, da otto anni, non entrano nuovi laureati; una università che lasciamo priva di nuovi elementi, che invece potrebbero fare molto. Così, questa università si essicca, e presto o tardi è destinata a ridursi ad un livello di estremo sottosviluppo.

PIO BALDELLI. Dichiaro che voterò a favore della proposta di legge in esame, ma prima desidero formalizzare una protesta per le espressioni usate, nella sua lettera, dal collega Teodori, quando dice che chi vota in un certo modo esprime un comportamento poco edificante: è una espressione sentenziosa, che scarsamente si adatta alla bocca del collega Teodori, il quale non ha alcun diritto ed alcuna cattedra speciale per insultare le posizioni altrui. È un'indecorosa stonatura, in bocca all'onorevole Teodori, un vero abuso di nomenclatura.

Entrando nel merito della questione, devo dire che non mi convince affatto la prima argomentazione dell'onorevole Spaventa: infatti, non si cambiano le regole del gioco nel corso del gioco stesso; quando ho posto la mia candidatura, nessuno mi ha detto che nel corso della presente legislatura avrei dovuto optare tra mandato parlamentare ed insegnamento.

Osservo poi che ci sono insegnamenti che non possono essere messi tra parentesi per un certo periodo, poiché occorre un contatto continuo con i laboratori, la ricerca, la sperimentazione, gli studenti.

Infine, devo osservare che non ci sono ragioni di vantaggio: al contrario, andando in aspettativa si ha un vantaggio economico; d'altronde, nessuno dei moralisti — d'occasione o no — si è preoccupato di quei parlamentari che conti-

nuano a fare gli avvocati, o i consiglieri, o i consulenti, guadagnando decine e decine di milioni.

ALDO GANDOLFI. Preannuncio il voto contrario ed un parere fortemente critico, a nome del gruppo repubblicano. Devo ricollegarmi immediatamente alle considerazioni fatte dal collega Baldelli: a quest'ultimo, infatti, voglio semplicemente ricordare che per tutti i dipendenti pubblici, tranne che per i professori universitari, vale l'applicazione dell'incompatibilità. Quindi, non si capisce perché i colleghi professori universitari rivendichino un privilegio per loro, nel momento in cui gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, e i dipendenti pubblici, si mettono in aspettativa: ciò fanno anche i dipendenti del settore privato, perché, a norma di contratto, anche nel settore privato esistono disposizioni di questo genere.

Certo, questo non vale per i consulenti, per gli imprenditori, per i professionisti: forse dovremmo intervenire in questa materia, ma non mi sembra una buona ragione richiamarsi adesso a questo tipo di libertà nell'esercizio della libera professione per difendere un caso come quello di persone che ricoprono un pubblico ufficio, e che hanno particolari doveri nei confronti di strutture in cui sono inserite.

Abbiamo sentito qui esporre determinate ragioni: ad esempio, un professore universitario, nella presente situazione, cioè in una fase di applicazione della riforma, rischierebbe di essere escluso da meccanismi in prospettiva abbastanza importanti, per tutto ciò che riguarda la vita universitaria. Ma questo è un rischio che corre chiunque si metta in aspettativa: non è una cosa che possa essere rivendicata dai professori universitari come riguardante soltanto il loro caso, in quanto lo stesso tipo di ragionamento potrebbero fare altri dipendenti pubblici e privati.

Il problema è un altro, cioè vedere se, rispetto a norme di incompatibilità di carattere generale, vi possano essere

dei criteri diversi, da adottare per i professori universitari, o no. Sotto questo profilo, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Spaventa, quando diceva che le motivazioni addotte per modificare adesso decisioni legislative assunte nel 1962 sono inconsistenti; queste cose si sapevano già allora, e quindi perché chiedere, a distanza di due anni, un ulteriore rinvio in materia? Fermo restando che qualsiasi norma legislativa che intervenga in materia nuova, interviene rispetto a situazioni di fatto.

Ricordo anche che la disposizione introdotta nel 1980 era già di carattere straordinario, tenendo conto della situazione particolare dei professori universitari; perciò non si vede perché si debba ritornare su questa norma, se non per stabilire una condizione di privilegio.

Vorrei invitare tutti i colleghi universitari a cercare di immaginare quali saranno le reazioni, in particolare degli insegnanti di altri ordini, per una norma del genere, veramente prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere moralistico sulla retribuzione, anche se questo è un discorso che andrebbe fatto; infatti, è assurdo che i dipendenti pubblici conservino una parte dello stipendio, andando in aspettativa; ma ora dobbiamo sgomberare il terreno da questi argomenti. Dobbiamo considerare soltanto: è giusto prorogare questo periodo transitorio, con tutto ciò che significa in rapporto alle altre categorie del pubblico impiego, sapendo benissimo, tra l'altro, che ciò vorrà dire far male il deputato o il professore universitario, o addirittura entrambe le cose. In questo, ha ragione il collega Spaventa, cioè essere professore universitario significa restare attivamente inseriti in un contesto di attività che non comprendono solo le lezioni.

Prorogare l'opzione tra l'aspettativa e il mandato parlamentare riteniamo che sia un atto pericoloso, per i suoi possibili riflessi. Ciò significa ancora una volta che il Parlamento, quando si tratta di legiferare per i suoi membri, introduce condizioni di privilegio proprio nel mo-

mento in cui da più parti e attraverso vari provvedimenti (non ultimo la legge finanziaria che stiamo per discutere) si cerca di andare in una direzione diametralmente opposta, riducendo gradualmente margini di privilegio, cumuli di incarichi e di retribuzioni, perché anche questo fa parte doverosamente di un tentativo di riportare linearità e chiarezza di comportamento a tutto il sistema delle nostre istituzioni.

Pertanto, l'appello che rivolgo ai colleghi della Commissione è di considerare attentamente, al di là delle legittime e comprensibili preoccupazioni per il proprio futuro professionale e per i propri interessi scientifici, la gravità del gesto che si compie votando un provvedimento di questo genere e delle conseguenze che si determinano.

VITILIO MASIELLO. Voterò contro la proposta di legge per le motivazioni che poi darà il collega Ferri. Tuttavia, devo esprimere, nel merito del provvedimento, un giudizio difforme da quello che è stato dato negli interventi che si sono succeduti. È evidente che dal mio voto contrario poi trarrò sul piano privato tutte le conseguenze.

Ritengo innanzi tutto che si debba sgomberare il terreno da un equivoco, da un modo non pertinente di porre il problema. Mi spiego meglio: ha ragione il collega Spaventa quando afferma che la disciplina relativa ai professori universitari registrava anomalie rispetto a quella che vige in altri settori del pubblico impiego, anche se queste anomalie avevano alcune giustificazioni, su cui possiamo discutere. Non c'è dubbio che tali anomalie debbano essere corrette. Stiamo discutendo la validità del principio oppure una disciplina della transizione in relazione al fatto che la transizione possa presentare dei problemi?

Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Baldelli circa gli elementi di presunzione e di arroganza (mi riferisco alla lettera dell'onorevole Teodori) che comporta l'attribuzione in termini moralistici di un giudizio di carattere politico.

Ciò presuppone di attribuire al proprio comportamento valore di modello normativo delle scelte e decisioni altrui, e credo che nessuno sia investito di questa funzione.

La questione che pongo (pure il collega Spaventa lo ha fatto anche se in termini dubitativi) è se problemi relativi ad una fase transitoria esistono oppure no, tanto che la proposta di legge tende ad intervenire sul breve periodo e non a mettere in mora nel loro complesso il principio e la norma. Si tratta cioè di sciogliere il nodo se nella transizione e nel breve periodo sussistono problemi oppure no: se non vi sono, non c'è dubbio che questa proroga non abbia legittimità, se invece vi sono, probabilmente bisognerà valutare se sia opportuno o no dare una risposta a questo problema.

Francamente non credo neanche che sotto questa norma vi sia il presupposto che in realtà il professore universitario venga esentato da obblighi ed oneri anche in periodi di tempo particolari, per cui per il professore universitario si possa ipotizzare una deroga al principio dell'incompatibilità, e che, nel caso in cui non si metta in aspettativa, si abbia necessariamente il sacrificio dell'una o dell'altra funzione che svolge nello stesso momento. Faccio presente che i medici, docenti universitari della facoltà di medicina, a tempo definito, hanno l'obbligo di fare trenta ore settimanali, che vengono verificate con cartellino. Quanto al fatto di non compiere il proprio dovere, rilevo che vi è una legge che impone 250 ore più cento di attività didattica per coloro che sono a tempo pieno, da verificare con registro: l'inadempiente può dimostrare così di aver fatto queste ore o può essere imputato di inadempienza nel caso in cui non ricorra. Ma lasciamo da parte queste cose che appartengono ad un contenzioso di tipo occasionale, perché non stiamo discutendo il principio, la sua validità e legittimità, ma gli eventuali problemi della transizione. Ne vorrei citare due o tre. Intanto vorrei escludere il giudizio, che non è stato ancora dimostrato, secondo cui la proposta di legge è

finalizzata alla preservazione di privilegi e di prebende corporativi. Questo non risponde a verità. Un professore universitario al massimo della carriera, come nel caso mio e del collega Spaventa, con uno stipendio di un milione e 950 mila lire, più l'aumento del 2,50 per cento, se si mette in aspettativa, conserva quasi per intero lo stipendio decurtato di 384 mila lire. Senza prestazione d'opera lucro dallo Stato una seconda paga per il lezzo, come diceva Carducci, di un milione e mezzo che si cumula di fatto con l'indennità parlamentare.

In merito alla legge finanziaria, cui ha fatto riferimento il collega Gandolfi, devo precisare che, nel caso in cui il professore universitario si metta in aspettativa, bisogna nominare al suo posto un supplente e quindi dare un altro stipendio.

LUIGI SPAVENTA. Non si possono più nominare supplenti.

VITILIO MASIELLO. Faccio il preside da dieci anni. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che ha conservato la supplenza ai professori ordinari, prevede che il professore ordinario supplente, nel caso in cui il secondo insegnamento superi le 250 ore, abbia diritto alla retribuzione. Pertanto, il ricorso alla supplenza avviene attraverso il citato articolo 9.

ALDO GANDOLFI. È una ragione per abrogare la norma.

VITILIO MASIELLO. Questo riguarda l'intero pubblico impiego e vi sono anche casi di retribuzione più cospicua, come quella del magistrato che non prende un milione e 950 mila lire, ma qualche lira in più, e che, mettendosi in aspettativa, poiché la quota esente per i parlamentari è di 384 mila lire, percepisce per intero il suo stipendio decurtato di 384 mila lire. Pertanto, non vi è la difesa di determinate prebende.

Come ho già detto, dobbiamo vedere se questi problemi, che è giusto discu-

tere, esistono oppure no. In questo momento stanno entrando in vigore modifiche profonde dell'assetto istituzionale dell'università. Mi riferivo ai dipartimenti, alla riorganizzazione della ricerca, della didattica, alle sperimentazioni didattiche, al dottorato di ricerca. Il professore universitario che faccia il parlamentare, e che è uscito da quel mondo, non può partecipare a quei processi in atto di modificazione, e tornerà nel mondo da cui si è allontanato trovando una realtà diversa, senza aver potuto partecipare a quei processi di modifica. Da parte mia abbandonerò il mandato parlamentare esattamente per questi motivi, cioè perché i processi che si stanno verificando non avvengano senza il mio contributo. Ma c'è il problema dell'inquadramento degli associati, e fra i parlamentari sono molti i professori associati. Nelle università, dove c'è esigenza di inquadrare gli associati, si stanno attivando per l'inquadramento nuove discipline, ma l'associato che dovrebbe inquadrarsi non può andarle a coprire. E questo non è irrilevante. I reali problemi che la transizione al regime di incompatibilità comporta, non sono l'invenzione di un esponente della corporazione. E non parlo a titolo personale, perché ho fatto la mia opzione rinunciando alla indennità parlamentare.

Per le ragioni che ho esposto, esprimerò voto contrario alla proposta di legge in esame.

GIUSEPPE ANDREOLI. Vorrei ricordare ai colleghi che l'insieme degli articoli della nostra Costituzione stabilisce con sufficiente chiarezza che il parlamentare non è censurabile nel suo operato. E vorrei rifarmi formalmente a questa norma, non soltanto per la lettera assai poco opportuna del collega Teodori, che tra l'altro non partecipa con molta assiduità ai lavori di questa Commissione...

VITILIO MASIELLO. Un gruppo con pochi parlamentari deve assicurare la propria presenza in più di una Commissione.

GIUSEPPE ANDREOLI. Ciò non toglie che egli è stato regolarmente presente in altre occasioni, e con effetti ben noti!

Se in questa circostanza dovessimo stabilire una sorta di contabilità degli effetti che le diverse corporazioni presenti in Parlamento vanno a produrre, credo che sarebbe piuttosto difficile stabilire una graduatoria. Questo, certamente, investe in prima istanza l'università che, per sua stessa natura, gode di una certa ambivalenza. E il discorso diventerebbe molto lungo.

Al collega Masiello, vorrei dire, rassicurandolo, che non esiste nessuna intenzione polemica nei suoi confronti, né di quelli di altri colleghi che hanno espresso opinioni diverse dalle mie. La Costituzione stabilisce che il parlamentare esercita il suo mandato senza vincoli, e sarebbe quindi quanto mai opportuno che in questa occasione ciascuno si regolasse secondo la propria coscienza e convinzione. E questo lo dico senza voler accedere alle considerazioni manifestate dai colleghi Gandolfi e Spaventa, considerazioni sensate, ma che, a mio parere, attengono ad una concezione etica dello Stato. E mi dispiace che essi non abbiano voluto cogliere l'occasione per un discorso molto più impegnativo, quello accennato dal collega Scozia, che attiene ad un problema di fondo, cioè il modo di costituzione della classe politica, della sua autonomia e della sua libertà. E questo il problema. Quindi, se mi è consentito, vado addirittura oltre le argomentazioni del collega Masiello.

Non mi proponevo di intervenire, e non per evitare l'ovvia accusa di parlare « Cicero pro domo sua » — perché risolve i suoi problemi personali a titolo personale —, ma perché ricordo che in occasione della discussione sulla legge delega si è assistito — e il collega Teodori dovrebbe ricordarlo bene — ad una sorta di gioco al massacro in base al quale ciascun gruppo cercava di superare, di scavalcare gli altri in una determinata direzione.

Personalmente, non ritengo esatto parlare di incompatibilità, e ritengo, invece, che sia opportuno il richiamo del collega

Scozia al disegno di legge attualmente in discussione al Senato.

La natura stessa dell'insegnamento universitario, credo sia cosa leggermente diversa da quella degli impiegati statali, che usufruiscono, comunque, di ben altre garanzie. Ma senza addentrarmi in un problema che potrebbe presentare aspetti abbastanza spinosi, credo comunque, che il principio valga per quanto riguarda i ricercatori, all'articolo 6 del disegno n. 1936, attualmente al Senato e varrà per altre incompatibilità previste agli articoli 4 e 5 dello stesso disegno di legge.

A prescindere dalla considerazione che la coscienza è la sede migliore per giudicare i propri comportamenti morali, vorrei rilevare che questo aspetto del provvedimento meriterebbe in futuro delle considerazioni più approfondite. Si afferma infatti che i professori incaricati, gli associati e gli ordinari sono posti di diritto in aspettativa e viene individuato nel rettore colui che deve provvedere; per gli assistenti questo non vale. È un esempio di come vadano approfondite le questioni particolari perché potrebbe accadere di non poter essere parlamentari e professori universitari, ma di poter contemporaneamente ricoprire l'incarico di parlamentari e assistenti universitari: in questo caso la contraddizione morale forse non esisterebbe?

Si afferma che il compito del professore universitario non si riduce all'ora di lezione; è giusto, ma proprio per questa natura dell'insegnamento — il collega Spaventa dovrebbe saperlo meglio di me — e proprio perché non esiste un orario regolare, si pone il problema di quantificare il tempo che il professore universitario deve dedicare alla preparazione della lezione accademica, quantificazione che certamente porterebbe a superare limiti di tempo ed orario fissati dalla legge vigente.

In base alla modifica introdotta al Senato, si riconosce il diritto-dovere alla ricerca. Per alcune discipline a prevalente contenuto dottrinale. Tale attività è relativamente facile; ad esempio, per quello che riguarda l'insegnamento di

scienza delle finanze, l'attività di ricerca prevalente ed apprezzabile può essere quella che alcuni docenti svolgono concretamente in questo Parlamento, dove si discute non solo dell'insieme delle norme positive, ma anche di quelle *de iure condendo*.

Con queste considerazioni vorrei dire che, a mio parere, è difficile una regolamentazione della materia perché anche se, come auspico, il provvedimento oggi al nostro esame dovesse essere approvato, molti problemi sussisterebbero.

Tornando al problema dell'attività di ricerca, va considerato che per altre materie essa presuppone l'esistenza di particolari strutture o in termini amministrativi di determinate organizzazioni ad un certo livello; come potrebbe un professore di fisica teorica, avendo perduto la direzione del suo istituto e per la carenza di mezzi a tutti ben nota, attuare la sua ricerca? Come si potrebbe procedere all'atto pratico, per quanto riguarda la ricerca biologica e medica in generale, considerando che l'indennità di tempo pieno non è ancora riconosciuta come pensionabile per i settori sanitari, problema cui ha fatto riferimento l'onorevole Masiello?

L'onorevole Spaventa dovrebbe essere presente in questa Commissione anche quando parleremo di altri provvedimenti legislativi, quando parleremo ad esempio dell'autonomia dei singoli atenei; non vale il riferimento ad un diverso quadro legislativo: si tratta di una prassi che è valsa fino ad ora, in tutti i settori, non soltanto nel Parlamento o nell'università, e siamo tutti adulti per sapere quello che si deve dire e quello che non si deve dire.

Posso condividere le preoccupazioni di stile rilevate dall'onorevole Spaventa. È vero, devo dire che questo provvedimento è stato presentato frettolosamente, anche se avrei preferito da parte dei colleghi Spaventa e Gandolfi una posizione più chiara e di più lungo respiro, proprio per la difesa di quei valori che, come diceva l'onorevole Gandolfi, sono patrimonio del suo partito, valori che del resto

sono da tutti condivisi. Il discorso non può essere visto solo nell'ottica di una incompatibilità imposta dall'alto; tutti abbiamo vissuto, in qualche modo, le vicende universitarie ma se compiamo un piccolo esame di coscienza vediamo che quanto sostenevamo dieci anni fa oggi può non essere più valido, o perché non sono stati realizzabili per il cambiamento del quadro di riferimento.

Sarebbe quindi stato preferibile che ci fosse stata offerta l'occasione per giungere ad un esame più approfondito dei problemi cui prima accennavo; mi riferisco alla possibilità di dare soluzione e regolamentazione alla materia nel suo complesso, ad esempio sancendo realmente un diritto all'esercizio dell'attività scientifica nel cui ambito ognuno potrebbe stabilire le proprie opzioni, che non saranno di natura personale, come anche in questa occasione qualcuno di noi potrà fare, bensì di natura politica.

Bisogna chiarire una volta per tutte come si costituisce la classe politica; bisogna decidere una volta per tutte se essa deve nascere con tutte le garanzie o se deve costituire la libera espressione di una società che cambia. In questa ottica il problema non è tanto costituito dalla figura del professore universitario come espressione della « corporazione »; il vero problema è di trovarci tutti sulla stessa trincea, senza riferimento ad atteggiamenti corporativistici.

GIOVANNI GIUDICE. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei mitigare il tono drammatico che ha assunto la discussione e ricordare brevemente che il provvedimento ha sofferto, anche in sede di elaborazione della cosiddetta riforma universitaria, di tale drammaticità, derivante a mio avviso dalla preoccupazione che degli addetti ai lavori legiferino nel proprio interesse. Tale preoccupazione è stata secondo me indotta dal concetto che si ha del professore universitario. Infatti, si pensa che il professore universitario lavori presso l'università per proprio vantaggio, mentre non si pensa che egli lavori per compiere un servizio. Secondo

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 OTTOBRE 1982

la prima concezione, quando un professore universitario si mette in aspettativa, perde dei vantaggi; secondo l'altra concezione, se il professore universitario si mette in aspettativa, viene meno ad un servizio.

Io ritengo che sia accettabile la seconda interpretazione, perché nel caso in cui il professore universitario non si ponga in aspettativa continua a prendere uno stipendio pressoché inalterato, assumendo nel contempo obblighi più gravosi, ma può dedicarsi alla ricerca. In definitiva, in tal caso il professore universitario conserva alcuni vantaggi. Vorrei quindi sdrammatizzare i termini della questione.

Per quanto riguarda l'articolo unico, voterò a favore, anche se alcuni colleghi della sinistra indipendente, come è noto, non sono favorevoli. Voglio ricordare che mi ero già dichiarato favorevole nella sostanza ad una normativa analoga a quella che stiamo esaminando, in sede di dibattito sulla legge di riforma della docenza. In quella occasione tutti i gruppi politici erano favorevoli circa la soluzione proposta, ma alla fine, sia pure con scarsa partecipazione e sull'ondata del *pathos* derivante dalla paura di essere accusati di approvare provvedimenti *pro domo sua*, si cambiò atteggiamento.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al primo impatto con la proposta di legge mi è sembrato che essa avesse una sua logica. Dico questo per precisare che nella mia coscienza c'è stato un processo nei confronti della posizione da assumere come deputato, oltre a quella che è la posizione politica del gruppo. Ho assistito al modo appassionante con cui certi colleghi hanno impostato e affrontato il problema, ho esaminato con la massima obiettività la sostanza della proposta. Mi sforzerò di essere al massimo sereno, proprio per evitare di cadere negli eccessi di passionalità di alcuni colleghi.

Non posso fare a meno di riferirmi a quanto ha detto il relatore, cioè che è meglio affrontare il problema nella sua

essenza e che, piuttosto che orientarsi verso una proroga, sarebbe stato meglio pensare ad una soluzione più duratura del problema, onde assicurare al parlamentare certe esperienze. Mi sembra che queste considerazioni si ritrovino anche nell'intervento del collega Masiello. La mia interpretazione è che l'affermazione del relatore dimostra che la proposta che stiamo esaminando rappresenta soltanto un rinvio, per poter ottenere l'abrogazione della norma generale che abbiamo a suo tempo approvato.

Mi pare che si debba riconoscere che chi votò la legge n. 28 abbia sbagliato. Voglio sperare che quando si votò l'articolo 4, lettera d), della legge n. 28, che attribuiva una delega al Governo affinché entro l'anno 1981 il problema fosse risolto, i parlamentari che votarono tale norma fossero consapevoli di quello che facevano. Diversamente, avrebbe ragione il collega Giudice. È chiaro infatti che i parlamentari interessati direttamente al problema, se hanno votato allora a favore della legge n. 28 e oggi votano a favore della proposta al nostro esame, sono in contraddizione con se stessi. In sostanza si è verificato un ripensamento, c'è stata la speranza che quella norma non sarebbe mai entrata in funzione.

Debbo dare atto, come ho fatto in aula al momento della presentazione delle dimissioni del collega Asor Rosa, della correttezza e del tempismo con cui egli ha interpretato tale norma.

Andiamo al nocciolo del problema: gli impiegati dello Stato che siano eletti parlamentari debbono mettersi in aspettativa, i professori universitari invece possono mettersi in aspettativa. Mi si dice dai colleghi parlamentari che insegnano all'università che i professori universitari svolgono un'attività che non richiede un impegno dal punto di vista di un orario ufficiale. Aggiungono inoltre che essi svolgono anche un lavoro diverso, di ricerca.

Mi sembra che le due affermazioni siano in netta contraddizione fra loro. Secondo questi colleghi il numero delle ore di lavoro rispetto agli impiegati statali sarebbe inferiore, quindi consentirebbe

l'esplicazione, in teoria, dei due mandati.

In effetti, a mio avviso, il lavoro di ricerca assorbe moltissimo, al punto tale da non consentire l'esplicazione di altre attività.

La richiesta conclusiva del relatore circa un *iter* rapido del provvedimento in relazione all'imminenza della scadenza della legge non mi pare che rappresenti un argomento a favore. Sono infatti passati due anni dall'approvazione della norma e al momento della sua attuazione la proposta che è stata formulata è quanto meno discutibile. Personalmente sono convinto che le due attività, quella di parlamentare e quella di docente universitario, siano incompatibili. Sappiamo che la sola attività parlamentare assorbe molto tempo; coloro i quali hanno anche il mandato di docente universitario sanno quanto tempo assorba anche tale incarico.

Vorrei sottolineare, riferendomi a quanto affermato dall'onorevole Andreoli, che il problema relativo agli assistenti può essere considerato un difetto della legge vigente, ma non è di tale portata da giustificare la presentazione del provvedimento in esame.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che sul Parlamento si concentra la attenzione dell'opinione pubblica e, quindi, sull'opportunità di non contribuire all'ulteriore diffusione della sfiducia oggi esistente nei confronti di chi svolge attività politica.

Per queste ragioni annuncio il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

RODOLFO CARELLI. Desidero osservare come il dibattito fin qui svoltosi abbia messo in luce due diverse posizioni, una delle quali tendente ad un semplice slittamento di quattro o cinque mesi del termine di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se, da una parte, in sostanza, sono emerse nel corso della discussione reali spinte neocorporative, tendenti a mantenere una posizione di privilegio

dei professori universitari rispetto a tutti gli altri impiegati dello Stato, da una altra, è emersa invece una linea di opportunità di carattere temporale.

Mi chiedo che senso abbia avuto — mi rivolgo in particolare al collega Gandolfi — l'aver fissato una durata di due anni della fase di transizione.

La situazione, a mio parere, va ricondotta entro i limiti di una pura e semplice opportunità di carattere temporale. Esiste, infatti, il problema del rapporto con l'ambiente universitario e con gli studenti, ma vi è anche la questione del rapporto con gli elettori, che non è fatto esclusivamente di carattere numerico. Non è secondario, voglio dire, che il regime di incompatibilità sia intervenuto successivamente alla costituzione del rapporto tra elettori e parlamentari, essendo l'elezione del parlamentare avvenuta sulla base di un rapporto di fiducia con gli elettori che va onorato, trattandosi di un rapporto instauratosi sul piano della soggettività.

A decorrere dalla prossima legislatura, l'anomalia oggi esistente sarà sanata ed il regime delle incompatibilità, il cui principio non si deve mettere in dubbio, potrà svolgere regolarmente i propri effetti. In conclusione, sono favorevole alla approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15.

LUIGI COVATTA. Dichiaro che voterò a favore della proposta di legge, con le motivazioni esposte dal collega Masiello, e dissentendo, invece, da quelle portate dall'onorevole Andreoli che pure ha dichiarato il suo voto favorevole. E certo questo non è l'aspetto più paradossale del presente dibattito, in cui abbiamo visto intrecciarsi argomenti e preoccupazioni, tutti significativi.

Ritengo che quanto detto dal collega Masiello definisca e delimiti i motivi del

voto favorevole del gruppo socialista. In realtà, noi non dobbiamo abrogare la norma che prevede l'incompatibilità, ma regolare un regime transitorio, tenendo conto che questo è il periodo in cui è in atto l'esecuzione di momenti significativi della riforma universitaria. Perciò, interdire a nostri colleghi parlamentari la possibilità di partecipare a questa fase così importante della vita universitaria significherebbe, in qualche modo, escluderli in assoluto da una futura prosecuzione dell'attività universitaria, oltre ad impedire loro di intervenire in questa fase rilevante.

Aggiungo che, non essendo universitario, penso che si debba riflettere anche sul rischio che corriamo ogni volta che identifichiamo la funzione parlamentare con un'altra funzione pubblica di carattere permanente, e con una professione. Credo che consentire ai nostri colleghi universitari, in questa fase transitoria, di rientrare nella vita accademica, una volta esaurito il loro mandato, costituisca un fatto positivo, anche al fine di permettere una rotazione nell'esercizio del mandato parlamentare, ed evitare una burocratizzazione ed una professionalizzazione del mandato medesimo.

A mio avviso, per altro, la formulazione dell'articolo unico può comportare delle ambiguità; perciò faccio miei gli emendamenti formulati dal collega Carpino, con i quali s'intende chiarire il carattere assolutamente transitorio di questa proposta di legge.

Con il primo emendamento, all'articolo unico (che diverrebbe articolo 1), dopo le parole: « tali situazioni » si propone di aggiungere: « ed in ogni caso per i membri delle assemblee elettive ». Così, non si prevede la scadenza al 1° novembre 1984 (che potrebbe, effettivamente, determinare poi una prosecuzione di questo regime transitorio, oltre la fine della legislatura, cui si riferisce l'articolo unico), ma si stabilisce con precisione, che questa legge scade con la scadenza di questa legislatura, e di queste Assemblee elettive. In tal modo, è chiaro lo scopo del provve-

dimento di regolare una fase di transizione tra un regime ed un altro.

Ci sarebbe da prendere in considerazione il problema dei presidenti di banca. Credo che la *ratio* dell'articolo sia molto chiara, stabilendo che le incompatibilità previste dall'articolo 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che già versino in tali situazioni, e in ogni caso per i membri delle assemblee elettive, come propone l'onorevole Carpino, alla scadenza dei relativi mandati.

Pertanto, la proposta di legge tende a regolare questa fase transitoria per quanto riguarda il mandato in corso al momento dell'entrata in vigore dell'incompatibilità.

Vi è poi un articolo aggiuntivo che riguarda l'esecuzione del provvedimento in relazione alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PAOLO CABRAS. Per i chiarimenti dati da altri commissari, ora dal collega Covatta e anche dal relatore, mi sembra che non si tratti di revocare un principio, ma di regolare una fase di transizione che all'inizio dell'assunzione di una responsabilità, come quella del mandato parlamentare, non era una prospettiva né certa né configurabile nella libertà di scelta e di determinazione del proprio impegno civile, politico, parlamentare e professionale da parte del professore di ruolo che ha accettato di presentarsi candidato ad una assemblea. In questo senso, pur rispettando le argomentazioni tutte sincere e serie dei colleghi che si sono pronunciati contro la proposta di legge, non mi sembra che vi sia spazio per una divisione netta fra rigoristi e lassisti in materia di incompatibilità per i professori universitari anche perché, se è vero che esiste un problema di compatibilità nel tempo impiegato per svolgere i due mandati, per i professori universitari questo si pone anche in termini diversi. Esiste un dilemma che non riguarda solo l'insegnamento universitario, con tutto quello che deriva anche dalla nuova normativa, e il mandato parlamentare, ma anche lo svolgimento di attività private di con-

sulenza. Pertanto, mi sembra un po' forzato porre all'insegna del rigore o del lassismo soltanto il problema di queste compatibilità di istituto. Certo, sarebbe stato meglio che un riferimento di questo tipo fosse avvenuto nel corso di una riflessione più ampia (il relatore ne ha fatto cenno) non riguardante soltanto il problema della compatibilità per i professori universitari. Avverto il disagio di dover legiferare in questo caso per categorie. Mi chiedo se, fra i tabù che ci siamo dati della nostra cultura politica in riferimento al rapporto istituzioni, società civile, competenza, professionalità, non abbiamo troppo privilegiato la cultura della separatezza delle istituzioni, della selezione della classe dirigente, della rappresentanza a livello di assemblee elettive rispetto ad una cultura di maggiore integrazione. È un discorso che sicuramente non è delimitabile allo *status* privilegiato di professore universitario, ma si pone su un altro versante anche per certe rigide incompatibilità fra mandato sindacale e parlamentare che vengono poi accettate sempre nell'ipocrisia e in una prassi che smentisce di fatto l'opzione di principio. Ma questo riguarda anche l'autonomia di una sfera diversa da quella dei partiti politici e del Parlamento, e cioè l'autonomia dei sindacati a cui tengo molto.

In proposito bisogna fare una riflessione più generale (lo ha ricordato il collega Spaventa quando ha richiamato la legislazione straniera): stiamo attenti non in termini di mandato per i professori universitari, ma di una rottura di questa logica della separatezza. Non è senza senso che la legislazione francese preveda che i membri del Governo e i parlamentari possono essere sindaci di grandi città: lo sono stati Chaban-Delmas, Mitterrand, ed altri. Quindi, protagonisti della vita politica francese, con incarichi parlamentari o governativi, e che ora sono ministri di dicasteri essenziali, sono stati sindaci di grandi città. Questo vuol dire che, in materia generale di compatibilità, il mandato o impegno in istituzioni diverse da quelle delle assemblee

elettive o parlamentari o nel più vasto campo delle articolazioni sociali forse può dare un contributo in un momento di riflessione sulle riforme istituzionali, sulla revisione dei rapporti di crisi della politica rispetto allo scambio fra istituzioni e società. Credo che anche questo ci sia sullo sfondo di una inquietudine e di una problematica che forse non sono neanche del tutto estranee alle riflessioni che mi portano ad esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Fiandrotti ha rinunciato a parlare.

LUIGI GUI. Mi pare che ormai sia abbastanza superfluo parlare. Comunque, il calore e l'eccessivo accanimento nella seduta di questa mattina mi sembrano in parte placati. Del resto, non penso che per questa proposta di legge debbano sorgere contrasti vivaci tra di noi. Condivido l'opinione dei colleghi che hanno sostenuto che la questione di principio dell'incompatibilità è risolta e non deve essere rimessa in discussione e che il testo emendabile probabilmente si riferisce ad una questione di opportunità, di scelta dei tempi nell'applicazione della questione di principio. Su tale questione non ho dubbi, per cui non la discuto.

Ricordo che la prima volta che si parlò di incompatibilità per i professori universitari fu con la 2314 e, probabilmente, una delle ragioni per cui non passò è perché conteneva questo articolo che incontrò l'ostilità dei docenti universitari di tutti i gruppi.

Per quanto riguarda la questione di opportunità, mi pare che i colleghi abbiano messo in luce due versanti, che meritano di essere presi in considerazione: il versante di colui che è stato candidato e non sapeva che ad un certo momento sarebbe intervenuta l'incompatibilità e quello dell'elettore che ha votato per una persona che ad un certo punto cacciamo dal Parlamento. Valutato questo aspetto, mi sembra giusto andare alla fine della legislatura. Forse non abbiamo considerato in modo approfondito questa even-

tualità quando abbiamo approvato la legge.

Per questi motivi dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge e anche ad un emendamento che per i docenti universitari parlamentari fissi il termine del 1° novembre successivo alla scadenza del mandato. Per gli altri casi, invece, deve rimanere il termine del 1° novembre 1984.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELE SCOZIA, Relatore. Credo che il dibattito sia servito anche allo stesso relatore per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti di un problema che, forse, arriva tardivamente all'esame di questa Commissione. Ma questa tardività ha probabilmente acuito, in questo momento particolare, certe perplessità e certe preoccupazioni che vanno opportunamente sdrammatizzate, in quanto è evidente che non si può parlare di conservazione di privilegi, né, tanto meno, si può fare dell'inutile moralismo. Infatti — e questa è stata la posizione assunta dalla gran parte degli interventi —, non si tratta affatto di modificare il principio di fondo delle incompatibilità. Quindi, non è esatta l'interpretazione data dal collega Rallo ad un passo dalla mia introduzione e cioè che addirittura si vuol prefigurare, per l'avvenire, l'abrogazione della norma. È evidente, infatti, che la nostra preoccupazione è quella di non modificare quel principio e di evitare una eccessiva frammentazione nella vasta gamma di ipotesi di modifica al decreto presidenziale n. 382. Allo stesso tempo, è necessario tener conto di certi problemi di qualificazione delle istituzioni, che certamente non possiamo trascurare. Ora, ci troviamo a discutere di un provvedimento rispetto al quale questo principio ha rivelato certe posizioni che portano a superare contrapposizioni perfettamente inutili. È vero che esiste la possibilità di reazione da parte di altre categorie e di altri insegnanti che possono trovarsi in queste

condizioni, ma — come ha rilevato il collega Masiello — a me sembrano anomalie antiche, rispetto alle quali c'è stato un atto di coraggio di questo Parlamento nell'affermare il principio dell'incompatibilità; un atto di coraggio che, tuttavia, merita delle valutazioni di ordine temporale, in riferimento al quel concetto da me espresso a proposito delle modifiche delle regole del gioco nel corso di una legislatura, e all'esigenza doverosa di tener conto di un rapporto anche con il corpo elettorale.

È evidente che ci troviamo a discutere solo di un provvedimento puramente transitorio, rispetto al quale si pone tutta quanta la disciplina della transizione, disciplina alla quale hanno fatto riferimento alcuni colleghi, e in particolare il collega Masiello che ha fatto l'apologia di questo provvedimento, ne ha rilevata la estrema infondatezza, ma che, con il suo proponimento di votare contro, ha portato argomenti assai più doviziosi dei miei, e tali da farmi sorgere il dubbio che fossi io in contrapposizione al provvedimento. Comunque, la disciplina della transizione è certamente il punto centrale di questa proposta di legge, il punto centrale rispetto ad un più vasto movimento riformatore che investe tanti altri rapporti, e in particolare quelli dell'inquadramento di alcune fasce di docenti universitari, e che, rispetto a quel disegno di legge presentato al Senato cui mi sono prima richiamato, merita di essere tenuto in considerazione, anche e soprattutto in questo momento, proprio per evitare una visione occasionale e frammentaria dei problemi.

L'onorevole Spaventa affermava che la compatibilità costringerà a sacrificare o un dovere o l'altro. Ma questo è un problema che riguarderà la coscienza, la posizione di ciascuno; nessuno obbliga a godere della compatibilità, sia pure per questo breve lasso di tempo, e se si dovesse verificare l'ipotesi paventata dal collega Spaventa, ciascuno deciderà se sacrificare l'uno o l'altro settore. E vi sono illustri precedenti di dimissioni di colleghi che hanno ritenuto non compatibile

il soddisfacimento di entrambi gli impegni. Ma in questo momento di transizione, nella prospettiva di una legislatura che, ormai, anche se dovesse arrivare alla sua fine naturale, ha un traguardo abbastanza ravvicinato, si ha il modo di valutare ed ottemperare al proprio dovere di docente e di parlamentare senza venir meno all'uno o all'altro.

Nel confermare una posizione positiva all'approvazione di questo provvedimento, poiché si è fatta una anticipazione di principio ad eventuali emendamenti, desidero dire che sarei abbastanza contrario ad un riferimento specifico ai membri delle assemblee elettive, perché ciò farebbe rientrare dalla finestra una sorta di complesso latente in questo dibattito, una sorta di complesso che finirebbe per essere tradotto in norma legislativa. Non riesco a capire perché il riferimento debba essere fatto specificamente per i membri delle assemblee elettive e non per la vasta gamma di ipotesi previste dagli articoli del decreto presidenziale n. 382. Ritengo necessario, invece, indicare due diverse scadenze, una al 1° novembre 1984, l'altro al termine del mandato elettorale per le diverse categorie considerate dall'articolo 13 del succitato decreto presidenziale. In questo modo, porremmo un limite particolare per i membri del Parlamento anche nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere.

Ritengo, inoltre, che a questo provvedimento vada aggiunto un articolo 2 per precisare che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che questa discussione sia singolare nel senso che sono emerse differenze per così dire « orizzontali », che attraversano cioè i vari gruppi politici; del resto ciò non è infrequente quando si parla di questioni attinenti all'università.

In alcuni interventi è emersa una coincidenza di motivazioni dalle quali però — è questo un altro punto singolare — sono state raggiunte dichiarazioni di voto

diverse; probabilmente ci saranno votazioni coincidenti basate su motivazioni diverse.

Quale rappresentante del Governo, credo sia opportuno compiere un tentativo per cogliere lo spirito di questo provvedimento e per comprendere quale sia il vero significato di un consenso o di un dissenso rispetto ad esso. È stato detto che la relazione è stata così stringata da non consentire una adeguata valutazione delle ragioni alla base della proposta di legge; è quindi opportuno fare un passo indietro.

È stato fatto riferimento alla disciplina del decreto n. 382 relativa al tempo pieno ed al tempo definito, nonché al regime della compatibilità. Mi domando se si possa dire che la questione di principio è risolta, come sosteneva l'onorevole Gui; in proposito si è svolta un'ampia discussione che ha trovato sbocco nel disegno di legge n. 1936, attualmente in discussione al Senato, che non affronta in tutta la gamma di situazioni i problemi che stiamo esaminando, ma che tuttavia cerca di tenerne conto. In particolare, la Commissione pubblica istruzione del Senato ha già votato l'estensione dell'elettorato passivo a tutti i professori universitari ed a tutti gli incaricati; è una innovazione notevole rispetto alla disciplina del decreto n. 382. Questa mattina è stata votata una modifica riguardante i ricercatori, che possono svolgere anche attività di tipo professionale, seppure con alcune limitazioni. Della questione quindi non solo si discute ancora, ma siamo addirittura in presenza di una modifica della normativa vigente.

Di tali argomenti dovremo discutere ancora a lungo e pertanto non ritengo che il problema della proroga possa essere affrontato alla luce dei principi; se così fosse non so quale sarebbe il mio parere. La discussione deve essere fatta tenendo conto di tutto il quadro generale; ad esempio non si può non considerare che il decreto n. 382 aveva risolto in un certo modo la posizione dei professori a tempo pieno rispetto a qualsiasi attività *extra* universitaria: affrontando que-

sti argomenti dobbiamo tenere conto che le ipotesi previste dall'articolo 13 non si riferiscono soltanto ai membri di assemblee elettive.

L'onorevole Andreoli ha fatto riferimento all'opportunità della presenza nel Parlamento di rappresentanti di un settore così qualificato. Questo discorso può essere accettato o meno, ma non può essere esteso ad altre fattispecie previste dall'articolo 13.

Mi domando poi se sia ragionevole, vista la discussione in corso, accedere alla richiesta di una proroga di due anni senza entrare nel merito delle questioni sollevate e senza farne un problema di principio. Se il problema fosse stato risolto una volta per sempre dal decreto n. 382, avremmo difficilmente accettato l'ipotesi di una proroga: sarebbe sembrata una scappatoia; visto che la discussione c'è, non mi sembra del tutto inopportuno accedere alla richiesta di proroga.

Pertanto, non esprimo un parere contrario alla proposta, mi rimetto alla Commissione, sottolineando solo il rischio che la compatibilità venga estesa oltre il 1984 per quelle categorie di incarichi che non rientrano nei primi due punti dell'articolo 13; se tuttavia venisse approvato l'emendamento preannunciato dall'onorevole Scozia, la mia perplessità potrebbe essere dispersa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Le incompatibilità previste dall'articolo 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati ad incarichi e comunque dal 1° novembre 1984 ».

L'onorevole Carpino ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere dopo le parole: « tali situazioni », *le parole:* « e in ogni caso per i membri delle assemblee elettive ».

Sopprimere le parole da: « ad incarichi » *fino alla fine.*

ALDO GANDOLFI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo doveroso sottolineare alcuni aspetti, dopo aver seguito attentamente e valutato le argomentazioni che sono state portate nella discussione dai colleghi favorevoli al provvedimento. Debbo innanzitutto precisare che non ritengo accettabile l'argomentazione secondo cui non è possibile modificare lo status relativo alla compatibilità dei deputati con un provvedimento che intervenga dopo la campagna elettorale. Infatti il Parlamento è già intervenuto l'anno scorso in materia di incompatibilità riguardanti le assemblee elettive, sia pure ai livelli inferiori, con modificazioni sostanziali, in alcuni casi favorevoli, in altri restrittive, comunque non conosciute dagli amministratori locali al momento delle elezioni. Mi sembrano abbastanza valide invece le argomentazioni che portava il collega Masiello circa la situazione in cui si verrebbero a trovare i professori associati.

La terza considerazione riguarda la formazione della classe politica e i rapporti tra eletti ed elettori. Il problema della formazione della classe politica è estremamente delicato, ma è un problema che attiene ai meccanismi istituzionali preposti alla scelta delle candidature, non può essere risolto modificando i meccanismi di incompatibilità. Una volta che si sia in presenza di norme di carattere generale che riguardino gli incarichi pubblici e i pubblici dipendenti, siamo sostanzialmente in una condizione in cui una certa categoria di parlamentari propone situazioni di privilegio del tutto particolari, che possono essere giustificate soltanto in un regime transitorio, ed eccezionale, che del resto era già previsto dalla legge n. 382 per due anni. Nel caso in cui, a parere dei colleghi, inter-

vengano altri elementi, allora la normativa va modificata e inquadrata secondo una formulazione che contenga una diversa specificazione e una diversa caratterizzazione. Le preoccupazioni che sono emerse e che si sono rafforzate nel corso del dibattito e una buona parte delle argomentazioni che abbiamo ascoltato attingono ad obiezioni di principio contro il regime dell'incompatibilità. È vero che tale regime è stato risolto dalla legge in maniera precisa ed inequivocabile, ma a questo punto, dopo un regime transitorio di due anni, decidere un nuovo periodo transitorio di due anni, con le argomentazioni che sono state portate, significa chiaramente rimettere in discussione tutto il discorso relativo alle incompatibilità.

Per tali ragioni, oltre che per quelle che ho specificato nel corso dell'intervento svolto nella discussione sulle linee generali, nel mentre ribadisco la delicatezza e la gravità di una norma che non contenga le necessarie precisazioni riguardanti i delicati problemi relativi all'attuazione della riforma universitaria nei prossimi mesi, anticipo, anche considerando le motivazioni che sono state espresse a sostegno del provvedimento al nostro esame, il voto contrario del gruppo repubblicano.

FRANCO FERRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda il merito il gruppo comunista, a nome del quale intervengo, condivide le argomentazioni espresse dal collega Masiello, al quale ci associamo. Intendiamo inoltre ribadire che non deve minimamente essere posta in discussione, in linea generale, la questione relativa alle incompatibilità. Respingiamo nettamente tutte le interpretazioni che in generale tendano appunto a mettere in discussione il problema delle incompatibilità.

Mi preme sottolineare il raccordo con il collega Masiello, in quanto nel corso del dibattito sulle leggi n. 28 e n. 382 abbiamo assunto un analogo atteggiamento. In quella occasione ci fu un orientamento univoco dei gruppi nel senso di fissare in un certo modo i termini della

questione. In altri termini, una particolare situazione dell'Assemblea portò alla soluzione che possiamo rinvenire nella legge n. 382, come esplicitazione della legge n. 28.

Il gruppo comunista voterà contro il provvedimento, per il momento in cui la proposta viene portata all'attenzione della Commissione. Noi riteniamo che tale proposta possa essere interpretata, per il momento in cui si colloca, come uno dei segni in più circa la volontà, che a nostro parere si sta manifestando, di disattendere il dettato della legge n. 382 soprattutto per quanto attiene l'aspetto attuativo. Questo è il motivo fondamentale per cui il gruppo comunista voterà contro la proposta di legge e quindi contro tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che il relatore ha invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo unico, mentre mi pare che ci sia una coincidenza di pareri per quanto riguarda l'articolo 2 aggiuntivo.

MICHELE SCOZIA, *Relatore*. Per la verità, presidente, io avevo espresso delle perplessità circa l'emendamento dell'onorevole Carpino perché non mi sembrava opportuno lo specifico riferimento ai membri delle assemblee elettive. Posso invece aderire al parere dell'onorevole Gui, che pensavo avesse tradotto il suo pensiero in un emendamento. Il collega Gui distingue tra le due scadenze, quella relativa ai parlamentari, che in ogni caso non dovrebbe andare oltre il 1° novembre successivo alla scadenza del mandato, e quella relativa a tutti gli altri, per i quali dovrebbe essere lasciato fermo il termine del 1° novembre 1984. Su queste considerazioni ho espresso il mio parere favorevole nella replica e pertanto invito l'onorevole Gui a formulare un emendamento in tal senso.

ANTONIO CARPINO. L'emendamento da me proposto, riguarda le situazioni relative al caso in cui il parlamentare sia subentrato successivamente alla entrata in

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 OTTOBRE 1982

vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

LUIGI GUI. La formulazione più opportuna potrebbe essere la seguente: « Per i professori di ruolo che già versino in tale situazione alla scadenza dei relativi mandati per le assemblee elettive e comunque dal 1° novembre 1984 per gli altri incarichi... ».

PRESIDENTE. Iniziando la seduta dell'Assemblea, la Commissione non può pro-

seguite i propri lavori in sede legislativa; il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani 21 ottobre alle ore 9.

La seduta termina alle 16,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO